

COMUNE DI BORGO CHIESE
PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6
DELLA GIUNTA COMUNALE**

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BORGO CHIESE E IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IRRIGUO DEL CIARE' CON ACQUA DERIVATA DAL RIO GIULIS.
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO FINALIZZATO A GARANTIRE IL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) E LA LIMITAZIONE DELLA PORTATA MASSIMA DERIVATA DAL RIO GIULIS, IN C.C. CONDINO, NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALLE PRATICHE R/3556-1 E R/3556-2 E RINVIO DELL'IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE.

L'anno duemilaventisei, addì quindici del mese di gennaio, alle ore 17.30 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:
SARTORI RENATO
LEOTTI GIUSEPPE
SPADA ROBERTO
ZULBERTI ALESSANDRA
POLETTI ELEONORA

Assente giustificati: //.

Assiste e verbalizza la Segretaria comunale Fioroni Lara.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Sartori Renato, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza dichiara aperta la trattazione dell'argomento previsto nell'ordine del giorno diramato con prot. n. 306 del 15.01.2026.

OGGETTO: ACCORDO TRA IL COMUNE DI BORGO CHIESE E IL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO IRRIGUO DEL CIARE' CON ACQUA DERIVATA DAL RIO GIULIS.

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO TECNICO FINALIZZATO A GARANTIRE IL RILASCIO DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) E LA LIMITAZIONE DELLA PORTATA MASSIMA DERIVATA DAL RIO GIULIS, IN C.C. CONDINO, NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI DI CUI ALLE PRATICHE R/3556-1 E R/3556-2 E RINVIO DELL'IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO COMPETENTE.

L'assessore Poletti Eleonora, competente in ambito risorse idriche, relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Si premette che:

- la L.R. 31.07.1993, n. 13 e in particolare l'art. 7, il cui comma 1 testualmente recita: "Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi", nel mentre il comma 2 statuisce: "L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
- la L.P. 30.11.1992, n. 23, dove all'art. 19 è precisato che "la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi" (comma 1) e che "l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti ai sensi del comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti con i quali sono disposti i relativi interventi" (comma 2);

Dato atto che il Consiglio comunale, in ossequio e per le finalità dettate dalle disposizioni di cui sopra, con deliberazione n. 16 del 28.03.2018 ha approvato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici" (di seguito Regolamento), successivamente modificato con deliberazione n. 25 dd. 27.07.2021 ed integrato con deliberazione n. 35 dd. 18.11.2021, nonché con deliberazione n. 15 del 25.05.2022 e da ultimo con deliberazione n. 37 dd. 10.10.2024, allegato ai provvedimenti sopra citati quale parte integrante e sostanziale; il Regolamento così predisposto, unitamente alle citate deliberazioni, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Borgo Chiese.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. b), dello Statuto comunale, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 20.06.2017, la Giunta comunale è competente a "concedere i sussidi e i contributi comunque denominati, il piano esecutivo di gestione (PEG) triennio 2025-2027, approvato

con la deliberazione di Giunta comunale n. 33 dd. 10.04.2025, riconduce in capo alla Giunta la competenza a deliberare in ordine alla concessione di contributi, finanziamenti, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari a enti pubblici, enti privati, associazioni, fondazioni, comitati, organizzazioni non riconosciute e altre istituzioni secondo le previsioni del regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici; il Regolamento, all'art. 8, comma 1, sancisce in modo analogo che l'assegnazione di finanziamenti e di benefici economici è disposta dalla Giunta comunale.

Rilevato che:

- con decreto n. 51 dd. 20.04.2016 del Commissario straordinario è stata approvata la convenzione tra il Comune di Borgo Chiese ed il Consorzio Miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino per l'uso promiscuo antincendio degli impianti dell'acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione R/3556 del CMF.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 20.10.2016 è stato approvato l'accordo tra Comune di Borgo Chiese ed il Consorzio Miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino per il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto irriguo Giulis, atti Rep. n. 5 dd. 07.11.2016.
- con deliberazione della Giunta comunale n. 87 dd. 21.11.2019 è stata approvata la proroga della convenzione per l'uso promiscuo antincendio degli impianti dell'acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione R/3556 e disposta la proroga della convenzione stessa fino alla scadenza della concessione a derivare acqua, ivi compresi eventuali rinnovi o proroghe, in atti Rep. n. 29 dd. 26.11.2019.

Richiamate le convenzioni:

1. rep. n. 4/A.P. sottoscritta in data 29.04.2016 inerente la "Convenzione per l'uso promiscuo antincendio degli impianti dell'acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione R/3556 del CMF", in particolare l'art. 7 che stabilisce: "Il Comune di Borgo Chiese e il CMF si riservano di concordare in separata sede i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria con ripartizione dei costi delle opere condivise, fissata, ove non diversamente disposto, al 50% a carico di ciascuna delle parti qui convenute. ";
2. rep. n. 5/A.P. sottoscritta in data 07.11.2016 relativa al "Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Giulis", in particolare gli artt. 2 "Riparto delle spese" e 4 "Manutenzione straordinaria";
3. rep. n. 29/A.P. sottoscritta in data 26.11.2019 di "Proroga della convenzione per l'uso promiscuo antincendio degli impianti dell'acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione R/3556".

Richiamate le concessioni rilasciate dal Servizio Gestione Risorse Idriche ed energetiche – Ufficio Gestione risorse idriche della PAT:

- *concessione n. R/3556-1 provvedimento PAT n. prot. 26 del 13.02.2020, validità 13.02.2020 – 31.12.2048 intestatario CMF, particella 5612/1 comune catastale 115 C.C. Condino in atti Id. 690369490/2026;*
- *concessione n. R/3556-2 provvedimento PAT n. prot. 26 del 13.02.2020, validità 13.02.2020 – 31.12.2048, intestatario Comune di Borgo Chiese e CMF, particella 5612/1 comune catastale 115 C.C. Condino in atti Id. 690370556/2026.*

Richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche (A.P.R.I.E) n. 26 dd. 13.02.2020, in cui concede a derivare l'acqua uso irriguo, zootecnico e per l'uso antincendio, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al CMF – Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino di cui alla concessione (R/3556).

Presa in esame la domanda del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino di data 09.06.2020 prot. n. 59 registrata al prot. n. 3563 dd. 09.06.2020 di richiesta di partecipazione al 50% della spesa per l'affidamento di un incarico tecnico al dott. Forestale Bagattini Andrea, finalizzato a garantire il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) e la limitazione della portata massima derivata dal rio Giulis, in C.C. Condino, nell'ambito delle concessioni di cui alle pratiche R/3556-1 e R/3556-2, da cui si evince il costo complessivo di spese tecniche quantificato in Euro 2.239,92, compresa dell'IVA prevista per legge, ripartito al 50% tra le parti e quantificata in E. 1.119,96, in atti al prot.n. 3549 dd. 08.06.2020.

Dato atto che tale intervento finanziario comunale è ascrivibile alla tipologia prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Dato atto che il soggetto richiedente rientra tra quelli che l'art. 3 del Regolamento individua come potenziali assegnatari di contributi e altri benefici economici, e che ai sensi dell'art. 4 del regolamento stesso rientra tra i settori per i quali può essere disposta la concessione.

Rilevato che in ottemperanza a quanto previsto dalla "Convenzione per uso promiscuo antincendio degli impianti dell'acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione R/3556 del CMF" Rep. n. 4/A. P dd. 29.04.2016, prorogata in forza di quanto sopra richiamato con convenzione Rep. n. 29/A.P. e in base al Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'acquedotto Giulis di cui alla convenzione Rep. n. 5/A.P. dd. 07.11.2016, il 50% della spesa è a carico del Comune di Borgo Chiese.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti dei Funzionari che hanno espresso i pareri né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di

interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione;

- Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. e dell'art. 24 dello Statuto comunale;

Visti:

- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.06.2017;
- il Regolamento di contabilità comunale vigente come modificato con deliberazione consiliare n. 29 del 24.07.2024;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 23.12.2025;
- Visto il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2025;
- il Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 27.07.2022 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016;
- il Regolamento Organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 dd. 27.07.2022 e ss.mm.;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 33 del 28.12.2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 10.04.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) triennio 2025-2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2025/2027 (P.I.A.O.), aggiornamento 2025, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 72 del 21.07.2025 e relativa Policy;
- il D.Lgs. 118/2011 e l'Allegato 4/1, nella versione attualmente vigente;
- il D. Lgs. 267/2000 e la L.P. 18/2015.

Richiamati il decreto sindacale n. 7 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei Responsabili dei Servizi e n. 8 dd. 14.04.2025 e n. 16 dd. 04.11.2025 di nomina dei sostituti responsabili.

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrazione – affari generali, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

Visto il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario, attestante la regolarità contabile contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.) della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di prendere atto, per i motivi meglio esposti in premessa, della proposta di compartecipazione al 50% della spesa per l’affidamento incarico da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino codice fiscale 95004350229, con sede in Borgo Chiese (Tn), Piazza san rocco n. 20 al dott. forestale Bagattini Andrea per l’affidamento di un incarico tecnico finalizzato a garantire il rilascio del deflusso minimo vitale (DMV) e la limitazione della portata massima derivata dal rio Giulis, in C.C. Condino, nell’ambito delle concessioni di cui alle pratiche n. R/3556-1 in atti al prot. Id. 690369490/2026 e n. R/3556-2, in atti Id. 690370556/2026, come da preventivo di spesa in cui si evidenzia il costo complessivo quantificato in Euro 2.239,92 compresa IVA al 22%, in atti al prot. 58 e 59 dd. 08.06.2020.
2. Di approvare la quota di spesa a carico del Comune di Borgo Chiese pari ad Euro 1.119,96, corrispondente al 50% della spesa di cui preventivo di spesa per l’affidamento dell’incarico tecnico per la presentazione degli elaborati di cui al punto 1., secondo la convenzione rep. n. 4/A.P. sottoscritta in data 29.04.2016 “Convenzione per l’uso promiscuo antincendio degli impianti dell’acquedotto irriguo Giulis di cui alla concessione rilasciata al Consorzio Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino e al Comune di Borgo Chiese n. R/3556 prot. n. 26 del 13.02.2020 della PAT – Servizio Gestione Risorse idriche ed energetiche, in ottemperanza all’art. 7, prorogata con

convenzione rep. n. 29/A.P. del 26.11.2019 e per quanto previsto nel “Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’acquedotto Giulis” di cui al rep. n. 5/A.P. sottoscritta in data 07.11.2016, in particolare gli artt. 2 “Riparto delle spese” e 4 “Manutenzione straordinaria”.

4. **Di rinviare al responsabile del servizio competente l’impegno di spesa e la successiva liquidazione** del contributo assegnato in applicazione e sulla base di quanto disciplinato dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici, ad intervenuta presentazione da parte Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, come da offerta tecnico-economica n. 42 dd. 20.05.2020 acquisita al prot. n. 3563 dd. 09.06.2020.
5. Di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.119,96, per effetto di quanto riportato nel precedente punto 4., **troverà imputazione ed impegno con determinazione del responsabile competente al codice di bilancio 09042.03.03290** del bilancio finanziario 2026-2028 (annualità 2026).
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di cui al precedente punto 1. sul sito internet istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, al fine di garantirne la massima visibilità, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 così come richiamato dall’art. 1 c. 1 della L.R. n. 10/2014.
7. Di trasmettere al Servizio Finanziario e al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino il provvedimento citato per gli adempimenti conseguenti.
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’albo telematico comunale per dieci giorni consecutivi ai sensi dell’art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.; la stessa diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al citato D.lgs. 02 luglio 2010 n. 104 che, in particolare, riduce il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale a 30 giorni e non ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL SINDACO
Sartori Renato

LA SEGRETARIA COMUNALE
Fioroni Lara